



**PARON
VALERIO**

Via Fornasini, 15 Valvasone Arzene (PN)
P.iva 0118353093 – C.F. PRNVLR61R15L657M - REA PN

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Versione n. 1/2022

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1) Le presenti condizioni generali di contratto annullano e sostituiscono tutte le precedenti.

1.2) Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di appalto/contratto d'opera tra le parti. Le eventuali deroghe alla presente disciplina concordate tra la ditta PARON VALERIO ed il proprio cliente valgono solo per la/le singola/e lavorazione/i cui esse fanno riferimento e non privano di efficacia l'articolato nel suo complesso che continua dunque a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti, eccettuato quanto specificamente concordato per iscritto per il caso specifico oggetto di deroga.

1.3) Con l'approvazione specifica ex art. 1341/1342 c.c. del presente articolo il Cliente rinuncia ad avvalersi nei confronti della ditta PARON VALERIO delle proprie condizioni generali di contratto quand'anche successivamente inviate a quest'ultima ed accetta che la PARON VALERIO medesima possa modificare unilateralmente il contenuto delle presenti condizioni generali a valere per tutti i rapporti contrattuali successivi con il medesimo Cliente.

1.4) Le presenti Condizioni Generali possono essere consultate e scaricate accedendo alla sezione denominata CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO reperibile in calce alla home page del sito aziendale www.paronvalerio.com.

Art. 2 FORMAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO. CORRISPETTIVO

2.1) Il contratto tra la PARON VALERIO ed il proprio cliente si ha per concluso quando restituito il PREVENTIVO elaborato dalla PARON VALERIO sottoscritto per accettazione. Costituiscono valido modo di comunicativa dell'accettazione del cliente il re-inoltro del preventivo sottoscritto via fax, mail e/o mezzo equipollente alla PARON VALERIO. Quest'ultima si riserva di non dar esecuzione a conferme di PREVENTIVI prive di timbro con ragione sociale, indirizzo, p.iva, telefono, fax del committente e sottoscrizione, in calce, del committente medesimo. I preventivi formati dalla PARON VALERIO non sono impegnativi per la PARON VALERIO medesima. **Fa fede tra le parti solo il testo del preventivo sottoscritto dal committente ed in possesso dell'appaltatore PARON VALERIO.**

2.2) La richiesta di intervento del committente, qualora indicate le lavorazioni richieste alla PARON VALERIO, costituisce proposta ferma ed irrevocabile di conclusione del contratto di appalto conformemente alle presenti CGC per giorni 30 (trenta) decorrenti dalla ricezione della richiesta di intervento da parte dell'appaltatore. Nessuna richiesta di intervento può essere annullata/ritirata senza *placet* scritto della appaltatrice PARON VALERIO prima del decorso del termine indicato nel presente comma. Rimane in ogni caso salvo il diritto per l'appaltatrice PARON VALERIO di pretendere il risarcimento del danno per l'annullamento di richieste di intervento formulate dal committente entro il termine di irrevocabilità della proposta.

2.3) Ogni variazione di quantità e tipologia di intervento/lavorazione rispetto alla richiesta d'intervento/lavorazione e/o preventivo iniziali deve essere, previamente, accettata dalla appaltatrice. Tutte le richieste di intervento in aggiunta al contratto principale saranno sempre soggette alle presenti condizioni generali di appalto.

2.4) Il Cliente prende atto che il PREVENTIVO viene elaborato dalla PARON VALERIO unicamente sulla base di scelte tecniche e indicazioni fornite dal committente anche qualora preceduto da un sopralluogo, di talché il corrispettivo colà indicato è meramente indicativo, elaborato a MISURA salva esplicita indicazione contraria e deve intendersi quale corrispettivo minimo per le lavorazioni richieste alla PARON VALERIO.

2.5) Le variazioni in aumento del corrispettivo d'appalto contenute entro il 50% dell'imponibile preventivato vengono fin d'ora accettate dal committente, trattandosi di contratto concluso sulla scorta delle mere indicazioni del committente medesimo, prescindendosi da eventuali sopralluoghi atti a verificare in concreto l'onerosità delle specifiche lavorazioni richieste alla PARON VALERIO. Ai fini della esatta determinazione del corrispettivo, qualora riferito alla superficie da lavorare, il committente riconosce come valide le misure rilevate dai sistemi elettronici in dotazione ai mezzi utilizzati dalla PARON VALERIO e/o a mezzo planimetrie prodotte mediante rilievi con sistemi GPS. Qualora le parti abbiano convenuto una determinazione del corrispettivo su base oraria, il committente riconosce come valide le risultanze del "conta ore" in dotazione alle trattrici in uso alla appaltatrice PARON VALERIO e comunque quelle risultanti dalla contabilità lavori di quest'ultimo. La firma da parte del committente o suo ausiliario in calce ai rapportini giornalieri o al consuntivo lavori predisposti dall'appaltatrice implica per il primo, oltre che la conferma di esecuzione a regola d'arte delle attività colà esposte, anche l'accettazione delle stesse, dei corrispettivi eventualmente indicati nonché delle quantità di materiale e di lavoro indicate.

2.6) Il Cliente con l'accettazione del PREVENTIVO garantisce alla PARON VALERIO: (i) di avere immediata disponibilità del materiale anche vivaistico necessario all'avvio dei lavori, nonché la piena ed incondizionata disponibilità dei luoghi su cui devono essere effettuate le lavorazioni; (ii) l'immediata operatività sui luoghi e (iii) l'assenza di qualsivoglia ostacolo e/o insidia palese e/o occulta che possano impedire, ritardare e/o rendere più onerose le lavorazioni concordate. In particolare, il committente, anche se prevista a contratto l'esecuzione da parte della PARON VALERIO di attività preparatorie del fondo, garantisce che i terreni su cui dovranno essere effettuate le lavorazioni sono sgombri, sia in superficie che sottotraccia, da rifiuti e/o da inquinanti e/o da materiale che avrebbe dovuto esser smaltito e/o conferito in discarica e/o, comunque, da altro materiale coriaceo che possa danneggiare le macchine operatrici, rendere più lunga e/o difficoltosa l'attività delle maestranze, danneggiare o rallentare lo sviluppo del materiale vivaistico che verrà messo a dimora, danneggiare e/o compromettere il funzionamento di eventuali impianti irrigui o l'ancoraggio dello stesso vigneto.



**PARON
VALERIO**

Via Fornasini, 15 Valvasone Arzene (PN)
P.iva 0118353093 – C.F. PRNVLR61R15L657M - REA PN

Art. 3 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE. RECESSO DEL COMMITTENTE

3.1) I termini di esecuzione delle opere debbono intendersi sempre come indicativi e quindi meramente ordinatori per la PARON VALERIO, riferiti a giornate lavorative (intendendosi per settimana lavorativa quella che va dal lunedì al venerdì, sabato e domenica esclusi) decorrenti dalla data successiva alla accettazione espressa del preventivo da parte della committente ovvero nel caso di richiesta di intervento della committente dalla accettazione per fatti concludenti (id est: inizio delle lavorazioni) della appaltatrice.

Quanto sopra a valere anche se prima del termine vengono apposte locuzioni del tipo “entro e non oltre”, locuzioni che debbono intendersi sempre come c.d. “clausole di stile”, mai impegnative per la PARON VALERIO. Il committente con l'accettazione del PREVENTIVO autorizza sempre l'appaltatore PARON VALERIO al subappalto totale o parziale delle lavorazioni/opere commissionate.

3.2) Il committente riconosce espressamente alla PARON VALERIO, in deroga al principio di postnumerazione dell'appalto, la facoltà di sospendere in ogni momento ex art. 1460 codice civile le lavorazioni e/o revocare o modificare le dilazioni di pagamento concesse al committente qualora lo stesso risulti inadempiente o se lo stesso non dia le garanzie promesse o se, a giudizio insindacabile della appaltatrice, le referenze commerciali, economiche e finanziarie del committente, anche se successive al perfezionamento dell'appalto, non offrano idonee garanzie per il buon fine dell'appalto medesimo.

3.3) Qualora il committente richieda alla appaltatrice PARON VALERIO di provvedere anche alla fornitura e consegna della materia, saranno a carico del primo, oltre che il corrispettivo della materia quando anche non indicato a PREVENTIVO, le spese di trasporto da corrispondersi a PARON VALERIO prima dell'effettuazione dello stesso. Se, invece, il materiale – sia esso vivaistico che inerte – viene fornito dal committente, quest'ultimo garantisce alla PARON VALERIO l'idoneità del materiale fornito allo scopo, per l'effetto esonerando la PARON VALERIO dall'effettuare qualsivoglia previa cernita dello stesso come pure di previamente verificarne l'idoneità alla posa/messa a dimora in campo.

3.4) Gli eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni della appaltatrice, qualora dipendenti da causa imputabile alla medesima, non possono dar luogo a risarcimento danni se non nei limiti del 10% del corrispettivo imponibile complessivamente pattuito. Gli imprevisti, come scioperi, sospensioni di energia elettrica, incendi, difficoltà di trasporti, guasti alle macchine, difficoltà di rifornimento di materie prime, ecc., costituiscono casi convenzionali di forza maggiore per la appaltatrice.

3.5) Se, prima della loro esecuzione, l'adempimento degli obblighi di PARON VALERIO sia divenuto – per qualsiasi motivo imprevedibile da un imprenditore del settore con normale esperienza – eccessivamente oneroso in rapporto alla controprestazione originaria pattuita – così da modificare il rapporto stesso in misura pari o superiore al 20% - PARON VALERIO potrà chiedere una revisione delle condizioni contrattuali in eccedenza alla tolleranza del 50% di cui al superiore art. 2.5 o, in mancanza di accordo, recedere dal contratto senza che la committenza possa pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o di indennizzo.

3.6) In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile, il committente prende atto della facoltà lui riconosciuta di poter recedere in ogni momento dal contratto in essere con la PARON VALERIO, salvo il pagamento della materia e/o lavorazioni, rispettivamente, fornita e/o effettuate dalla appaltatrice fino al momento del recesso, appaltatrice cui competerà il diritto a vedersi pagato dal committente anche un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 70% del corrispettivo residuo lordo dell'appalto. Nel novero delle attività da pagarsi all'appaltatore fino all'esercitato recesso rientrano oltre ai pagamenti per il materiale acquistato ancorché non ancora consegnato al committente dalla PARON VALERIO anche il corrispettivo per ordini di materiale effettuati dall'appaltatrice PARON VALERIO e non più annullabili dalla medesima.

Art. 4 RECLAMI

4.1) I reclami di qualsiasi genere e quelli per vizi/difetti delle opere e/o della materia fornita dall'appaltatore per essere validi dovranno essere inoltrati esclusivamente a mezzo PEC alla PARON VALERIO entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dall'ultimazione delle opere. Il cliente prende atto che la mancata adozione di detta forma convenzionale di denuncia implica decadenza ex art. 1667 e/o 1669 e/o perdita della possibilità di far valere la garanzia dell'appaltatore anche qualora esso committente sia convenuto per il pagamento del corrispettivo oltre il termine di garanzia di cui al successivo comma.

4.2) L'eventuale responsabilità della PARON VALERIO per moria di piante dopo la loro messa a dimora e/o per mancata, piuttosto che ritardata, produzione di impianti realizzati per conto della committente è limitata al 30% del valore imponibile della specifica commessa, intendendosi per commessa la specifica lavorazione contestata anche se costituente parte o frazione del più ampio oggetto complessivo dell'appalto.

4.3) Il destinatario si impegna ad esaminare accuratamente la merce/materia all'atto della consegna ed a rilevare per iscritto eventuali difformità o danni causati dal trasporto. Colli mancanti, danneggiati o manomessi dovranno essere tassativamente indicati sul DDT di consegna della merce prima della firma dello stesso da parte del destinatario, copia del quale dovrà essere prontamente inviata a mezzo PEC alla PARON VALERIO a pena di decadenza dei diritti dell'Acquirente entro e non oltre i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla consegna. Non saranno accettate da PARON VALERIO riserve generiche.

4.4) I reclami contro le evidenze di fattura dovranno essere fatti in ugual modo entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla consegna della fattura medesima al committente o, se antecedente, dalla consegna allo SDI.

4.5) Ogni altra forma di comunicativa, diversa dalla PEC, dell'esistenza di vizi e/o difetti e/o mancanza di conformità della merce compravenduta piuttosto che delle lavorazioni effettuate non sarà idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia.

Art. 5 PAGAMENTI E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

5.1) I pagamenti non sono validi se non fatti direttamente alla sede della PARON VALERIO e gli eventuali ritardi saranno soggetti agli interessi di legge secondo la misura prevista dal D.Lgs 231/02. La misura del predetto interesse deve ritenersi convenzionalmente applicabile



**PARON
VALERIO**

Via Fornasini, 15 Valvasone Arzene (PN)
P.iva 0118353093 – C.F. PRNVLR61R15L657M - REA PN

anche a committente non titolare di partita IVA ed, in ogni caso, a committente che agisca per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale. I pagamenti, il cui obbligo di effettuazione deve intendersi cogente “vista fattura” salva contraria indicazione, non potranno mai essere sospesi, né ritardati – neppure in parte – per alcun titolo ed è precluso al cliente di sollevare qualsiasi contestazione prima di aver correttamente adempiuto all’obbligo di pagamento.

5.2) È sempre in facoltà della PARON VALERIO sospendere e/o comunque rifiutare l’esecuzione delle obbligazioni su di essa gravanti in ogni caso di mancato pagamento integrale del corrispettivo (ovvero di un rateo del prezzo qualora concordato un pagamento dilazionato della fornitura/lavorazione) da parte del committente. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti vantati dal committente nei confronti di PARON VALERIO se non dietro autorizzazione scritta della medesima.

5.3) Eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali dovranno essere specificatamente comunicate dal committente all’atto della richiesta di intervento della PARON VALERIO, in caso contrario la appaltatrice applicherà le normali aliquote di Legge. In caso di accordati pagamenti rateali del corrispettivo, il mancato pagamento, integrale e/o parziale anche di una sola rata alle rispettive scadenze, provocherà l’immediata ed automatica decadenza dal beneficio del termine del committente e dell’obbligato in solido di cui infra per le rate successive con facoltà per la PARON VALERIO di esigere l’intero corrispettivo pattuito anche se relativo ad ordinativi diversi.

5.4) Il firmatario dell’ordine/preventivo, quand’anche agisca in rappresentanza e/o per conto di una persona giuridica o, comunque, di terzi è sempre responsabile anche in proprio del pagamento della forniture/lavorazioni commissionate alla PARON VALERIO e ciò in via solidale e non meramente sussidiaria.

5.5) Il rilascio di effetti bancari e più in generale di titoli di credito e gli eventuali accordi commerciali pattuiti tra le parti, successivamente al perfezionamento del contratto, non costituiscono novazione dell’originaria obbligazione di pagamento.

Art. 6 OBBLIGHI DELLA PARON VALERIO. CONTENUTO DELLA GARANZIA

6.1) Nel caso la merce non potesse essere utilizzata per difetti di materiale o altro oggettivamente imputabili alla PARON VALERIO, la stessa si obbliga a ripararla e/o sostituirla nel minor tempo possibile ovvero, in caso di impossibilità di riparazione e/o sostituzione, procedere ad una riduzione del prezzo pagato, esclusi al committente ogni altro diritto o pretesa per qualsiasi titolo. L’entità della riduzione del corrispettivo pagato o da pagarsi dal committente alla PARON VALERIO non potrà mai superare il 50% del prezzo effettivamente pagato o da pagarsi per il prodotto/lavorazione in contestazione. Il committente accorderà alla PARON VALERIO tutte le tolleranze d’uso aumentate di una franchigia del 50% sul risultato delle lavorazioni, sulle dimensioni e le tipologie accessorie del materiale fornito e da porre, eventualmente, in opera.

6.2) PARON VALERIO non presta alcuna garanzia circa la compatibilità degli eventuali prodotti/merci forniti in esecuzione del contratto con altri prodotti utilizzati dal committente. Non saranno riconosciuti eventuali costi di riparazione/eliminazione di vizi/difetti effettuati in proprio dal committente senza previa specifica autorizzazione scritta della appaltatrice PARON VALERIO.

Art. 7 OBBLIGHI AGGIUNTIVI DEL COMMITTENTE

7.1) Salvo quanto previsto nel presente articolato, sono a carico del committente le utenze di cantiere, dovendo altresì il committente garantire il libero accesso ai fondi per tutto il tempo necessario all’esecuzione delle lavorazioni.

7.2) Sono esclusi di regola dall’attività oggetto di PREVENTIVO e rimangono a carico del committente, al quale verranno addebitati nel caso tali lavorazioni venissero effettuate dalla ditta appaltatrice perché non previamente eseguite dal committente, gli oneri di estirpo delle piante infestanti, il consolidamento e/o livellamento del terreno, la rimozione di sassi e/o ghiaia, la bonifica e/o lo smaltimento e/o l’asporto dal cantiere di materiali e, comunque, più in generale, ogni attività che si riveli necessaria all’esecuzione dei lavori secondo la regola dell’arte, che sia riferita a condizioni tecniche o ambientali preventivamente non segnalate per iscritto e/o erroneamente espone dal committente.

7.3) Eventuali ore aggiuntive di lavoro in economia verranno conteggiate a parte con un costo orario pari ad Euro **30,00 + IVA.**

Art. 8 INTERPRETAZIONE – MODIFICHE

8.1) Ogni richiamo alle condizioni generali od altro materiale informativo della PARON VALERIO s’intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.

8.2) Salvi i casi previsti dalle presenti condizioni generali, ogni modifica fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.

Art. 9 GIURISDIZIONE – LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

9.1) Tutte le forniture ed i contratti di appalto conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali saranno regolate dalla Legge Italiana e devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Italiano individuato secondo quanto riportato al successivo paragrafo.

9.2) Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione dei contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali, saranno esclusivamente competenti, secondo valore, il Giudice di Pace e/o il Tribunale di Pordenone, con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativi e/o concorrenti previsti dagli artt. 18 e seguenti del c.p.c., anche se il pagamento sia convenuto a mezzo RiBa o cambiale/i domiciliata/e presso il debitore e non potrà essere derogata neppure per chiamata in garanzia e per ragioni di connessione o comunione.